



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 23 gennaio 2014, n. 28

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità aVIA per impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (cod. LGLIG06), costituito da 3 aerogeneratori per complessivi 7,5 MW sito nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Macchia Rotonda" in ampliamento del progetto autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 135 del 15 novembre 2012.

L'anno 2014 addì 23 del mese di gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi R.R n.10/2011 approvato con DGR n. 1099 del 16.05.2011), confermata dal Dirigente dell'Ufficio VIANAS ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con nota trasmessa via pec il 6/5/2013 ed acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 4926 del 23/5/2013, la società proponente Eolsiponto, già Gieffe Energia, richiedeva l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per l'intervento di cui all'oggetto.

Con nota prot. n. 5259 del 4/6/2013, l' Ufficio VIA, a seguito della verifica di completezza formale finalizzata alla procedibilità dell'istanza, ha ritenuto non ricevibile l'istanza per la presenza di incongruenze e pertanto chiedeva di riproporla conformemente alla normativa vigente.

Contestualmente a tale comunicazione, l'Ufficio inoltrava le osservazioni trasmesse dalla LIPU, con le quali l'Associazione richiedeva "verifica in autotutela" circa la regolarità dell'avviso di deposito effettuato dalla Società proponente, invitando ad eventuali controdeduzioni.

Con nota acquisita al protocollo n. 6800 del 10 luglio 2013, la Eolsiponto Srl riproponeva quindi l'istanza, formulandola in termini di legge, perfezionandola alla data del 24/7/2013, con nota acquisita al prot. n. 7727 dell' 1/8/2013, attraverso la consegna dell'istanza originale e del supporto digitale contenente lo Studio Preliminare Ambientale, assieme alla documentazione di progetto.

L'opera proposta rientra nella categoria progettuale di cui al punto 8.t. dell'alt. IV alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 'modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", nonché alla lettera B.2.az, elenco B2 all. B della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., configurandosi quale modifica ed estensione dell'impianto di tipo B.2.g/3) "impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, con esclusione degli impianti con produzione massima fino a 1 MW".

La procedura di verifica di impatto ambientale è pertanto di competenza della Regione ai sensi della

L.R. 40/2007, art. 3, c. 12 che ha modificato il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17.

Con nota acquisita al prot. n. 6907 del 15/7/2013 il Servizio Energia regionale trasmetteva verbale della Conferenza di Servizi del 5/6/2013 avente ad oggetto l'intervento progettuale di cui trattasi.

Con nota prot. n. 7902 del 5/8/2013 l'Ufficio dava comunicazione dell'avvio di procedimento, coinvolgendo per l'espressione del parere di competenza tutti i soggetti competenti in materia ambientale e chiedendo di far pervenire attestazione di avvenuta pubblicazione presso l'Albo pretorio del Comune di Manfredonia, con evidenza di eventuali ulteriori osservazioni pervenute.

Nella stessa comunicazione si informava circa l'avvenuta pubblicazione sul Portale Ecologia anche delle osservazioni trasmesse dalla LIPU con nota acquisita al prot. n. 4411 del 2/5/2013 che, se pur superate in merito ad alcuni contenuti, atteso il perfezionamento formale dell'istanza nel frattempo intervenuto, si indicavano possedere contenuti di merito sul progetto e sul sito di intervento.

L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota p.e.c. del 9 settembre, acquisita al prot. n.8718 del 18 settembre, trasmetteva comunicazione di parere favorevole in merito all'intero impianto, tuttavia richiamando due precedenti proprie comunicazioni, la prima prot. n. 7656 del 4/6/2013 e la seconda prot. n. 7656 del 4/6/2012. La prima rimanda ancora, a sua volta, alla seconda, per le conclusioni istruttorie.

Nel frattempo perveniva l'attestazione, con nota della società acquisita al prot. 9316 del 4/10/2013, di avvenuta pubblicazione e di assenza di osservazioni pervenute, nel periodo compreso tra il 31/7/2013 e 14/9/2013, del progetto in epigrafe, da parte dell'Amministrazione Comunale (Settore VIII- Ecologia, Ambiente e Trasporti).

Con nota indirizzata alla Provincia di Foggia e al Servizio Energia regionale con note prot. n. 3900 del 18/4/2013, richiamata anche con successiva nota prot. 5259 del 4/6/2013, lo scrivente Ufficio rappresentava il quadro delle iniziative dell'area in prima analisi riconducibili allo stesso proponente, anche sulla scorta dei contenuti di cui alla nota del Servizio Industria regionale prot. A00_159 n.2017 dell' 8/3/2013, acquisita al prot. n. 3410 del 19 marzo 2013, con particolare riferimento alle segnalate sovrapposizioni tra più iniziative.

A tale nota ha dato riscontro l'Ufficio Ambiente provinciale con nota prot. 55760 dell'11/7/2013, acquisita al prot. n. 7661 del 30/7/2013, confermando la propria competenza sulla base di proprie considerazioni istruttorie.

L'Ufficio VIA, con nota prot. 10072 del 28/10/2013, oltre a rappresentare, a favore dei soggetti con competenze ambientali coinvolti nel procedimento, l'exkursus del procedimento, formulava una richiesta di integrazione documentale con riferimento a diverse relazioni specialistiche ed elaborati grafici, tra cui documentazione ai sensi dell'art. 55 del DM 161 del 10 agosto 2012; Valutazione dell'impatto ambientale dovuto a inquinamento luminoso, Analisi ambientale costi-benefici e Verifica delle distanze degli aerogeneratori n. 7, 9 e 13 e delle relative opere di servizio dal perimetro della aree vincolate dal PAI;

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 11966 del 18 dicembre 2013, l'Autorità di Bacino della Puglia esprimeva parere di compatibilità al PAI vigente al parco eolico, con prescrizioni.

La società ottemperava alla richiesta di integrazioni con nota acquisita al prot. n.11973 del 18/12/2013, producendo anche le proprie controdeduzioni alle Osservazioni della LIPU.

Il 14/1/2013 si riuniva il Comitato regionale per l'espressione in ordine al progetto, come da istruttoria allegata al presente atto e parte integrante dello stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Sentenza n. 344/2010 della Corte Costituzionale, depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, con cui è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'ad. 3 c. 16 della LR 40/2007, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006;

VISTA la D.G.R. 2122 del 23/10/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale";

VISTA la L.R. n. 16 del 25/6/2013, "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i;

PRESO ATTO del parere del Comitato regionale per la VIA trasmesso al Dirigente dell'Ufficio VIANAS con nota prot. n. 435 del 15/01/2014, in allegato al presente atto e da intendersi parte integrante di questo

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., sulla scorta del parere espresso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 14 gennaio 2014 e per tutte le motivazioni ivi espresse che qui si intendono integralmente riportate, l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (cod. LGLIG06), costituito da 3 aerogeneratori per complessivi 7,5 MW, sito nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Macchia Rotonda", in ampliamento del progetto autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 135 del 15 novembre 2012

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Manfredonia, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS

